

Pieve di Soligo, 05.09.2018

Circolare n. 5

OGGETTO: Conversione in Legge del Decreto Legge 87/2018 (“Decreto dignità”); altre novità del periodo.

E’ stato convertito in legge (L. n. 96, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 di sabato 11 agosto), il D.L. in oggetto. Le principali novità e conferme sono le seguenti:

<p>Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex spesometro) per l’anno 2018 – Esonero per i contribuenti agricoli speciali</p>	<p>Viene confermata la proroga al 28 febbraio 2019 della trasmissione dello “spesometro” <u>relativo ai dati del terzo trimestre 2018 (per i soggetti che optano per effettuare l’invio trimestralmente).</u> Rimane invece invariata la scadenza del 01 ottobre 2018 (il 30 settembre è domenica), relativa all’invio dei dati dello “spesometro” per il primo semestre 2018 (per i soggetti che hanno optato per l’invio semestrale). L’invio dello “spesometro” relativo al secondo semestre 2018 andrà invece effettuato entro il 28 febbraio 2019 (si veda il riquadro in fondo a questa circolare, per l’elenco delle date di scadenza). Viene disposto, a partire dal 01/01/2018, l’esonero dall’invio dello “spesometro” per tutti i produttori agricoli “speciali” (che hanno avuto, nell’anno precedente, un volume d’affari inferiore a € 7.000), e non soltanto per i produttori agricoli “montani” com’era in precedenza.</p>
<p>Eliminazione dello split payment per le fatture emesse da professionisti</p>	<p>A far data dalle fatture emesse <u>dal 14 luglio 2018</u>, le fatture relative a prestazioni professionali svolte verso le pubbliche amministrazioni, le loro controllate e le società quotate, non saranno più soggette a split payment.</p>
<p>Modifiche su alcuni aspetti dei “nuovi voucher”, nell’ambito delle prestazioni lavorative occasionali</p>	<p>Alla disciplina dei “nuovi voucher”, introdotta con D.L. 50/2017, vengono apportate le seguenti principali modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese agricole e le strutture alberghiere e ricettive che operano nell’ambito del turismo, indicano, nella comunicazione di inizio attività, una data di inizio della prestazione e un monte orario complessivo, con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni, anziché a tre giorni (limite standard per tutti gli altri utilizzatori); • i prestatori che rientrano nelle categorie “agevolate” (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età iscritti ad un corso di studi, persone disoccupate e percettori di prestazioni integrative od a sostegno del salario) dovranno, all’atto della registrazione sul sito dell’Inps, autocertificare di rientrare fra dette categorie • i prestatori che opereranno a favore di imprese del settore agricolo, dovranno autocertificare, sul sito dell’INPS, di non essere stati iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; • le strutture alberghiere e ricettive che operano nell’ambito del turismo possono ricorrere ai “nuovi voucher” se hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori subordinati (il numero limite precedente era di 5); • il prestatore può chiedere, al momento dell’iscrizione sul sito INPS, che il pagamento della prestazione venga effettuato decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, recandosi successivamente presso uno sportello postale con una autorizzazione rilasciata dall’utilizzatore; in alternativa, il pagamento avviene con le consuete modalità, attraverso l’accredito su c/c da parte dell’Inps entro il 15 del mese successivo.

ALTRE NOVITA' ED INFORMAZIONI

<p>Sospensione delle deleghe F24 in presenza di compensazioni: Provvedimento dell'Agenzie Entrate n.195385 del 28/08/2018 (Misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2018)</p>	<p>L'Agencia delle Entrate, con il provvedimento indicato ed allo scopo di contrastare il fenomeno <u>delle indebite compensazioni di crediti d'imposta</u>, ha definito i criteri e le modalità in base ai quali potrà sospendere ed, eventualmente, scartare i modelli F24 telematici, <u>contenenti crediti in compensazione che presentano profili di rischio</u>. Il controllo avverrà per le deleghe F24 presentate dal 29 ottobre 2018 in poi e presentate con gli strumenti telematici. Il blocco dell'F24 potrà avvenire con una sospensione fino a 30 giorni; al termine del controllo, se l'esito è positivo il pagamento si considera validamente avvenuto dalla data di effettiva presentazione del modello. Nel caso invece il credito non sia stato ritenuto valido, la delega viene scartata ed il pagamento, e la relativa compensazione, si considerano come non avvenuti. Ciò potrebbe comportare per il contribuente di dover provvedere al ravvedimento operoso poiché, in caso di scarto dell'F24, l'intero pagamento risulterebbe come mai effettuato. L'Agencia informerà il contribuente del blocco dell'F24, con una ricevuta successiva all'invio del modello stesso.</p>												
<p>Bonus pubblicità anni 2017/2018 e seguenti</p>	<p>Il bonus pubblicità è stato introdotto dal D.L. 57/2017 ed è stato recentemente regolamentato dal D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio scorso. Si tratta di un'agevolazione consistente in un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, nonché dagli enti non commerciali, per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale, degli investimenti pubblicitari effettuati, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (incremento almeno superiore dell'1%), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese.</p> <p>Gli investimenti devono essere realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel periodo 24/06/2017-31/12/2017 (da confrontare, per l'incremento da agevolare, con gli investimenti effettuati nello stesso periodo del 2016); <u>per tale periodo gli investimenti agevolabili sono solo quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;</u> • in ognuno degli anni dal 2018 e successivi (da confrontare con gli investimenti effettuati nel rispettivo anno precedente); <u>dal 2018 sono agevolabili gli investimenti effettuati, oltre che sulla stampa quotidiana e periodica (anche online), anche quelli effettuati nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.</u> <p>La domanda di <u>prenotazione</u> del bonus e, successivamente, la domanda di <u>rendicontazione</u> delle spese sostenute, vanno effettuate inviando due volte, in momenti separati, un apposito modello, con le seguenti scadenze:</p> <table border="1" data-bbox="411 1272 1468 1570"> <thead> <tr> <th>Periodo investimenti</th> <th>Invio del modello per la prenotazione</th> <th>Invio del modello di rendicontazione delle spese effettuate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dal 24/06/2017 al 31/12/2017</td> <td align="center">NO</td> <td>Dal 22/09/2018 al 22/10/2018</td> </tr> <tr> <td>Anno 2018</td> <td>Dal 22/09/2018 al 22/10/2018</td> <td>Dall'1 al 31 gennaio 2019</td> </tr> <tr> <td>Anni 2019 e successivi</td> <td>Dall'1 al 31 marzo dell'anno di riferimento</td> <td>Dall'1 al 31 gennaio dell'anno successivo</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo investimenti	Invio del modello per la prenotazione	Invio del modello di rendicontazione delle spese effettuate	Dal 24/06/2017 al 31/12/2017	NO	Dal 22/09/2018 al 22/10/2018	Anno 2018	Dal 22/09/2018 al 22/10/2018	Dall'1 al 31 gennaio 2019	Anni 2019 e successivi	Dall'1 al 31 marzo dell'anno di riferimento	Dall'1 al 31 gennaio dell'anno successivo
Periodo investimenti	Invio del modello per la prenotazione	Invio del modello di rendicontazione delle spese effettuate											
Dal 24/06/2017 al 31/12/2017	NO	Dal 22/09/2018 al 22/10/2018											
Anno 2018	Dal 22/09/2018 al 22/10/2018	Dall'1 al 31 gennaio 2019											
Anni 2019 e successivi	Dall'1 al 31 marzo dell'anno di riferimento	Dall'1 al 31 gennaio dell'anno successivo											
<p>Pagamento dei lavoratori con strumenti tracciabili – chiarimento dell'Ispettorato del Lavoro</p>	<p>L'Ispettorato del Lavoro ha fornito risposta ad un quesito (con nota 6201 del 16/07/18), affermando che <u>non c'è l'obbligo di pagare con strumenti tracciabili i rimborsi spese ai lavoratori, nel caso in cui questi ultimi dovessero anticipare delle spese per conto dell'azienda (vitto, alloggio, ecc.)</u>. L'obbligo del pagamento con strumenti tracciabili si riferisce infatti solo alla retribuzione e ad anticipi della stessa.</p>												
<p>Bonus verde - chiarimenti dell'Agencia Entrate</p>	<p>Dal 2018 è possibile portare in detrazione (in dieci rate annuali) il 36% delle spese, effettuate dagli stessi soggetti che possono usufruire delle detrazioni per ristrutturazioni (50%), relative alla sistemazione a verde di aree scoperte private e di parti comuni esterne di edifici condominiali. Il pagamento delle spese va effettuato con strumenti tracciabili (bonifico, carte di credito o debito, assegno); non è quindi necessario utilizzare il bonifico con ritenuta, utilizzato per le detrazioni del 50%. La spesa massima su cui calcolare l'agevolazione è di € 5.000 per abitazione o di € 5.000 per condòmino, nel caso di lavori su parti comuni (in tale caso serve una delibera condominiale, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria).</p> <p>Gli interventi agevolabili sono riconducibili alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti; • fornitura e messa a dimora di piante o arbusti; 												

	<ul style="list-style-type: none"> • riqualificazione di tappeti erbosi; • restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e/o artistico; • realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi; • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. <p>L'intervento agevolabile deve essere "innovativo" rispetto alla situazione preesistente, ad es. può essere creata nuovamente l'area verde oppure può essere effettuato un lavoro straordinario di sistemazione a verde (es. con la fornitura e messa a dimora di piante e arbusti, oppure creando l'area verde ovvero con la radicale trasformazione del giardino preesistente) od anche un intervento finalizzato al mantenimento di alberi secolari o di esemplari arborei salvaguardati di notevole pregio (mediante interventi mirati al mantenimenti del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria). <u>L'intervento agevolabile deve comprendere anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione o progettazione</u> (che devono essere obbligatoriamente descritte in fattura). Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia (acquisto delle piante con esecuzione in proprio della progettazione e dei lavori). <u>Non sono inoltre agevolabili le spese sostenute per la manutenzione ordinaria di aree o giardini già esistenti.</u></p> <p>E' stato inoltre chiarito che la realizzazione di fioriere, l'allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, l'acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali sono agevolabili solo se la creazione dell'area verde è permanente. Infine, l'acquisto di piante in vasi mobili è agevolabile solo se avviene nel contesto di un intervento più ampio.</p>
Detrazioni per ristrutturazioni (50%). Nuovo obbligo di comunicazione all'Enea	La legge di bilancio 2018 ha disposto l'obbligo di comunicazione all'Enea delle informazioni riguardanti i lavori effettuati a partire dal 2018 e rientranti nella detrazione del 50%, nel caso in cui tali lavori abbiano un impatto energetico/risparmio energetico, come già accade per gli interventi relativi alla detrazione per il risparmio energetico (65/50%). La comunicazione va effettuata entro 90gg dal termine dei lavori e non appena un apposito sito internet verrà attivato da parte dell'Enea. Per i lavori già iniziati/conclusi prima dell'attivazione dell'apposito sito da parte dell'Enea, la comunicazione andrà effettuata entro 90gg dalla messa in funzione del sito internet predetto.
Voucher digitalizzazione – proroga effettuazione investimenti	Si informa che il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 01/08/2018 ha pubblicato un Decreto con cui proroga al 14/12/2018 la scadenza fino a cui sarà possibile effettuare gli investimenti utili per la richiesta del voucher digitalizzazione. La successiva richiesta di erogazione del voucher andrà effettuata a partire dal 14/09/2018 e fino al 14/03/2019, solo dopo aver pagate interamente le fatture di acquisto.
Privacy - pubblicazione del decreto legislativo n. 101/2018 di coordinamento con il "GDPR" – entrata in vigore 19/09/2018	Si informa che nella Gazzetta Ufficiale del 04/09/2018 è stato pubblicato il decreto in oggetto, che modifica il codice della privacy italiana (D.Lgs. 196/2003) rendendolo uniforme a quanto già disposto dal Regolamento europeo "GDPR" n. 679/2016. Una delle disposizioni finali del decreto, dispone che per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto , il Garante per la protezione dei dati personali terrà conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle stesse sanzioni. Ci riserviamo di informarvi in dettaglio sulle disposizioni del nuovo decreto con una successiva circolare.

Scadenze dell'invio della comunicazione dei dati delle fatture (ex "spesometro") e dell'invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche iva	
17 settembre 2018 (il 16/09 è domenica)	Comunicazione della liquidazione periodica iva relativa al secondo trimestre 2018
1 ottobre 2018 (il 30/09 è domenica)	Comunicazione dei dati delle fatture (ex "spesometro") relativa al primo semestre 2018 od al secondo trimestre 2018 (per chi ha scelto l'invio trimestrale)
30 novembre 2018	Comunicazione della liquidazione periodica iva relativa al terzo trimestre 2018
28 febbraio 2019	Comunicazione della liquidazione periodica iva relativa al quarto trimestre 2018
28 febbraio 2019	Comunicazione dei dati delle fatture (ex "spesometro") relativa al secondo semestre 2018 e al terzo e quarto trimestre 2018 (per chi ha scelto l'invio trimestrale)

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA